

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 117

A.S. n. 3135: "Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali".

Ammortizzatori sociali

Ottobre 2004

INDICE

Articolo 1	pag. 1
Articolo 2	pag. 3

Articolo 1

Il comma 1 autorizza la proroga per un periodo di 12 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda (o di un suo settore o di uno o più stabilimenti), a condizione che siano avviati programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori e nel limite di spesa di 43 mln di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge n. 148 del 1993. A tal fine il predetto fondo è integrato di 43 mln di euro per l'anno 2004, con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa e considerando, per quanto attiene allo slittamento di parte dell'onere al 2005, che il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993 espressamente dispone che le somme non impegnate¹ in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il comma 2 eleva da 310 a 360 mln di euro il limite di spesa per interventi di proroga e concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale per fronteggiare crisi occupazionali del settore tessile e della sanità privata, disposti con accordi intervenuti in sede governativa entro il 30 giugno 2004. Inoltre si dispone la proroga dal 31 dicembre 2004 al 30 aprile 2005 del termine entro il quale possono essere fruiti i predetti benefici.

La RT, dopo aver illustrato la norma, chiarisce che l'onere per l'incremento dello stanziamento è posto a carico del citato fondo per

¹ Si tratta delle somme disponibili sul Fondo per l'occupazione in parola.

l'occupazione, che presenterebbe le necessarie disponibilità (allegato n. 1 della RT). La RT asserisce che la competente Direzione generale avrebbe già provveduto agli impegni previsti dalla vigente legislazione e che la proroga al 30 aprile 2005 si rende necessaria per il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, anche considerando che per il settore tessile alcuni territori non hanno ancora iniziato ad erogare i trattamenti in deroga.

Al riguardo, premesso che andrebbero fornite ulteriori assicurazioni circa la disponibilità delle risorse a valere sul fondo per l'occupazione, si fa presente che, poiché viene utilizzato tutto lo stanziamento ancora disponibile, andrebbe chiarito se la destinazione di 50 mln di euro alla finalità in esame non determini il manifestarsi di tensioni nella realizzazione degli altri interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo, anche valutando il grado di flessibilità di tali interventi.

Con il comma 3 si dispone che il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione ai sensi del comma 1, di mobilità o di trattamenti concessi in deroga alla vigente legislazione decade dal trattamento qualora rifiuti un progetto di inserimento lavorativo, un corso di formazione e riqualificazione professionale ovvero un offerta di lavoro, purché il luogo di svolgimento del corso o del lavoro non disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore o sia comunque raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici e la retribuzione spettante per il nuovo lavoro sia pari ad almeno l'80% di quella precedente. La norma dispone altresì la decadenza del lavoratore a percepire qualsiasi erogazione dal datore di lavoro, salvi i diritti già maturati.

La RT chiarisce la finalità della norma e asserisce che la stessa non comporta oneri ma, al contrario, in caso di applicazione del regime

sanzionatorio descritto, una minore erogazione di trattamenti e, dunque, un risparmio di spesa.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 2

Vengono autorizzate per il 2004 le spese di 11 mln di euro in favore del fondo associazionismo di cui alla legge n. 383 del 2000, di 2,580 mln di euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 438 del 1998, di 1,470 mln di euro in favore del fondo per l'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di 5,750 mln di euro in favore delle associazioni per l'acquisto di ambulanze, mezzi di soccorso e beni strumentali ai sensi della legge n. 342 del 2000, di 2 mln di euro per la comunicazione istituzionale, di 2 mln di euro per l'attuazione del programma di chiusura degli istituti di accoglienza di minori di cui alle leggi n. 451 del 1997 e n. 149 del 2001, in accordo con regioni ed enti locali, e di 0,2 mln di euro per un progetto informativo per l'integrazione delle persone disabili di cui alla legge n. 104 del 1992.

Alla copertura del relativo onere, pari a 25 mln di euro complessivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (pari a 30 mln di euro) in favore del fondo speciale per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, recata dall'articolo 4, comma 113, della legge finanziaria per il 2004.

La RT illustra, per ogni stanziamento, le finalità perseguite, chiarisce, per alcuni degli interventi previsti, i criteri sottesi alla determinazione delle

risorse stanziare e, in merito ai contributi per l'acquisto di ambulanze ecc., spiega che i 5,750 mln di euro stanziati devono essere destinati all'Agenzia delle entrate per ripianare le minori entrate derivanti dalla concessione del contributo ai venditori dei suddetti mezzi.

Nulla da osservare in merito alla quantificazione dell'onere, trattandosi di tetti di spesa.

In ordine alla copertura adottata, si sottolinea che lo stanziamento utilizzato a tal fine (U.P.B. n. 2.2.3.3. cap. 7143 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro) è classificato come spesa in conto capitale, mentre gli interventi finanziati con il presente articolo appaiono, almeno in parte, di natura corrente. Appare comunque opportuno assicurare che il predetto fondo speciale per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese presenti tuttora la necessaria capienza, anche alla luce del fatto che la riduzione di spesa disposta dalla norma assorbe circa l'83% dello stanziamento previsto per il predetto fondo, potendosi soltanto presumere che gli interventi per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese non siano stati ancora attivati.